

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Ferrara, li 07/07/2025

A TUTTI I CLIENTI

DELLO STUDIO INTESTATO

Loro sedi.

Oggetto: Fringe benefit 2025

I fringe benefit rappresentano da tempo un importante strumento di integrazione alla retribuzione per i lavoratori dipendenti e titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Come noto, si tratta di beni e servizi che il datore di lavoro può riconoscere al lavoratore in aggiunta alla retribuzione ordinaria, generando vantaggi tanto per il dipendente quanto per l'azienda. Tali beni e servizi possono consistere, ad esempio, in concessioni di auto aziendali, abitazione, telefono cellulare, prestiti agevolati, buoni acquisto e altro ancora. L'ammontare, il trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit varia in base alla tipologia di beni e servizi attribuiti al dipendente.

Il regime fiscale agevolativo per l'anno 2025

Dal punto di vista fiscale e contributivo, entro specifici limiti di valore, i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il trattamento fiscale di favore, già previsto per l'anno 2024, per il triennio 2025 – 2027, che consente l'**esclusione da imposizione fiscale e contributiva** dei fringe benefit entro i seguenti limiti (ordinariamente prevista dall'art. 51, c. 3 del TUIR di 258,23 euro):

Figli a carico	Soglia di esenzione anno 2025
No	1.000 €
Sì	2.000 €

Qualora il valore complessivo dei fringe benefit erogati ecceda le soglie soprariportate, l'intero importo concorrerà a formare il reddito imponibile del lavoratore. I limiti sopra indicati devono essere verificati considerando tutti i benefit anche percepiti da eventuali precedenti datori di lavoro. Con la conseguenza che, anche nella gestione del riconoscimento di piccoli omaggi (es. omaggi natalizi), il datore di lavoro deve verificare quale sia il limite raggiunto dal lavoratore nel corso dell'anno 2025,

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

al fine di non superare la soglia, con conseguente imposizione di tutti i benefit percepiti sia ai fini fiscali sia contributivi.

Il lavoratore con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2, del T.U.I.R., per beneficiare dell'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. A tale scopo si potrebbe utilizzare il modello di dichiarazione che si allega alla presente circolare (Allegato A).

Determinazione del valore dei benefit

Il criterio per determinare il valore dei fringe benefit è stato modificato dal D.lgs. 192/2024. A partire dal 1° gennaio 2025, il valore dei beni e servizi erogati al lavoratore non sarà più calcolato in modo uniforme secondo il criterio "valore normale" di mercato (come avveniva in precedenza), ma varierà in funzione della natura del bene/servizio erogato.

- Se il bene o il servizio erogato rientra tra quelli che l'azienda produce o commercializza abitualmente, il valore da considerare sarà quello mediamente praticato al pubblico nello stesso stadio di commercializzazione in cui avviene l'erogazione (quindi, ad esempio, il prezzo al dettaglio normalmente applicato ai clienti).
- Nel caso in cui l'azienda non venda il bene al dettaglio, o il bene non sia ancora oggetto di commercializzazione, si farà riferimento al costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisizione o la produzione del bene.
- Per tutti gli altri fringe benefit, ossia quelli che non rientrano tra i beni prodotti o venduti dall'azienda, continuerà ad applicarsi il criterio del cosiddetto "valore normale" previsto dall'art. 9 del TUIR. Questo valore è generalmente determinato in base ai prezzi di mercato per beni o servizi analoghi, tenendo conto delle condizioni di libero scambio e del luogo e momento dell'erogazione.

Ai fini dell'applicazione delle soglie sopraindicate a particolari categorie di benefit, come l'assegnazione di autoveicoli, la concessione di prestiti, ecc., la normativa prevede particolari modalità di determinazione del valore.

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Tipologia di benefit per l'anno 2025

Per l'anno 2025 i fringe benefit si possono classificare in tre categorie:

- riconoscimento di beni o servizi;
- titoli di legittimazione (voucher);
- somme erogate o rimborsate per:
 - il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas naturale);
 - il canone di locazione dell'abitazione principale;
 - gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Si ricorda che in relazione alle spese rimborsate per l'affitto e per gli interessi sul mutuo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le medesime spese in sede di dichiarazione dei redditi.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 5/2025, ha confermato la possibilità di erogare fringe benefit tramite carte nominative prepagate, purché utilizzabili presso un numero definito di esercenti convenzionati e non monetizzabili dal dipendente

Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente Circolare i modelli di dichiarazione che potranno essere utilizzati nel caso in cui si decidesse di rimborsare ai propri dipendenti le spese per utenze, interessi sul mutuo o il canone di locazione dell'abitazione principale.

Contributo per il trasferimento della residenza del lavoratore

Nell'ambito dei fringe benefit 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto, ai commi da 386 a 389, un contributo agevolato in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025 che trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro, purché distante oltre 100 km da quello di precedente residenza. Tali lavoratori possono beneficiare, **entro il limite annuo di 5.000 euro e per i primi due anni dall'assunzione, dell'esenzione dal reddito imponibile delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento del canone di locazione e delle spese di manutenzione dell'immobile locato.** Il beneficio è subordinato a specifiche condizioni, tra cui un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno 2024 (considerando il cd. principio di cassa allargato) e l'autocertificazione del luogo di residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento.

Cordiali saluti.

Carolina Conti